

**PARERE MOTIVATO
n. 119 in data 17 Maggio 2016**

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per l'Accordo di Programma nell'ambito denominato area ex Eni per l'attuazione organica e coordinata degli interventi ancora da completare del polo logistico industriale Eastgate Park. Comune di Portogruaro e Comune di Fossalta di Portogruaro.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 Maggio 2016 come da nota di convocazione in data 13 Maggio 2016 prot. reg.188906;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Portogruaro con nota prot. n. 0007606 del 01/03/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 89833 del 07/03/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l' Accordo di Programma nell'ambito denominato area ex Eni per l'attuazione organica e coordinata degli interventi ancora da completare del polo logistico industriale Eastgate Park nei Comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.4255 dell'11.04.16 assunto al prot. reg. al n.140353 dell'11.04.16 della Soprintendenza Archeologia del Veneto che di seguito si riporta:

In riferimento a quanto in oggetto e alla nota del Segretariato Regionale MiBACT per il Veneto prot. n. 1057 del 18.1.2016, esaminata la documentazione allegata e ravvisato l'interesse prevalente di codesta Soprintendenza, si comunica quanto segue ai fini dell'espressione complessiva del parere.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2. Beni archeologici

Relativamente all'ambito archeologico, nell'area interessata non sussistono provvedimenti di tutela né procedimenti *in itinere* ai sensi del decreto legislativo 42/2004, parte seconda e parte terza.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.3. Beni archeologici

L'area interessata dagli interventi in oggetto è a potenziale rischio archeologico, in quanto risulta interessata da frequenti e intensi rinvenimenti che indicano della frequentazione di tipo rurale di età romana (cfr. a titolo esemplificativo *Carta Archeologica del Veneto* 1988, pp. 201, 2045 sgg.).

In base a tali valutazioni, si ritiene opportuno che i progetti edili che comportino manomissione del suolo vengano sottoposti a questa Soprintendenza per il seguito di competenza, rammentando che, in caso di lavori pubblici, si applica quanto disposto dal d.lgs. 163/2006, artt. 95-96.

- Parere n.22975 del 15.04.16, assunto al prot. reg. al n.155816 del 21.04.16, dell'ULSS 10 che di seguito si riporta:

In riferimento all'oggetto si allega copia del parere espresso in occasione della conferenza di servizi del 18 marzo 2016 ore 9.00.



In riferimento all'oggetto si comunica che per esigenze di servizio non è possibile partecipare alla conferenza.

Sulla base alla documentazione trasmessa si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole.**

- Parere n.3825 del 28.04.16 assunto al prot. reg. al n.167077 del 29.04.16 del Comune di Fossalta di Portogruaro che di seguito si riporta:

In riferimento alla Vs richiesta del 29.03.2016 (acquisita al prot. comunale n. 2876 del 30.03.2016) di parere per quanto in oggetto,

Visto:

- l'Accordo di programma ex art. 7 LR 11/2004 per l'attuazione organica e coordinata degli interventi ancora da completare nell'ambito del polo logistico-industriale denominato "Eastgate Park" proposto da IDeA FIMIT SGR SPA, società di gestione del Fondo Spazi Industriale, per il quale è stato dato avvio al procedimento con DCC n. 2 del 16.02.2016;
- i contenuti del documento Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Rapporto ambientale preliminare allegato alla documentazione a corredo dell'Accordo di programma succitato;

Richiamata la VAS del Piano di Assetto del Territorio comunale ed in particolare i pareri pervenuti sul Rapporto preliminare e le relative modalità di recepimento (Punto 1.2 del Rapporto Ambientale) contenenti le seguenti prescrizioni per la fase attuativa: "dovranno essere valutati i potenziali effetti sinergici e cumulativi derivanti dall'attuazione degli interventi previsti sul territorio comunale di Fossalta di Portogruaro con quelli previsti sul territorio di Portogruaro, limitatamente all'area East Gate (ex Eni)";

Tenuto conto delle risultanze periodiche e di quelle programmate del Sistema di Gestione Ambientale attivo da più di 5 anni nell'area "Eastgate Park";

Ritenuto che, dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso l'attuazione dell'accordo di programma in oggetto non risulta produrre effetti aggiuntivi significativi sul sistema ambientale coinvolto, per quanto di competenza si esprime parere favorevole.

- Parere n.10038 del 4.05.16 assunto al prot. reg. al n. 174654 del 4.05.16 della Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio che di seguito si riporta:



Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 121784 del 29-03-2016, (qui pervenuta in data 29-03-2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0007055 RE del 30-03-2016) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

Il Piano in oggetto concerne il comprensorio "Eastgate Park", ovvero il Parco industriale Porta verso l'Est, prevedendo l'insediamento di tre diversi comparti (logistico, artigianale, industriale) e di un polo tecnologico, per un totale di 337.800 mq, da insediarsi su una superficie fondiaria di 180 ha; l'area, interessata tra il 1976 ed il 1980 dal progetto di insediamento della raffineria Alto Adriatico, riconvertita nel 1986 in deposito per lo stoccaggio e la colorazione degli idrocarburi e oggetto nel 2005 del *Piano di recupero ambientale e di ristrutturazione urbanistica dell'area Ex ENI*, insiste parzialmente nella fascia di rispetto del fiume Reghena, oltre ad essere adiacente e parzialmente interferente con l'area SIC "Fiumi Reghena e Lemene - canale Taglio e rogge limitrofe - cave di Cinto Caomaggiore".

Poiché la presente variante riguarda principalmente interventi di adeguamento della viabilità, la realizzazione di tettoie fotovoltaiche e la modifica delle NTO dei PI adottati dai comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro, introducendo la *"altezza libera per le attività produttive e per le piattaforme*

logistiche avanzate" e mantenendo il limite precedente stabilito di 15 m alle cosiddette *'altre attività'*, questo Istituto, per quanto di competenza, reputa che la scelta di permettere *'altezze libere'*, seppur limitate ad una specifica destinazione d'uso, possa provocare interferenze prospettiche significative nel contesto di riferimento, incidendo sui rapporti di intervisibilità che potranno, potenzialmente, instaurarsi tra i volumi di previsione e i beni paesaggistici presenti nel territorio. Ne consegue che le varianti normative introdotte nell'Accordo di Programma possono determinare effetti potenzialmente significativi sull'ambiente sotto il profilo paesaggistico.

Vista altresì la nota della Soprintendenza Archeologia del Veneto n. 4255 dell'11-04-2016 che rileva quanto segue: *«L'area interessata dagli interventi in oggetto è a potenziale rischio archeologico, in quanto risulta interessata da frequenti e intensi rinvenimenti che indiziano alla frequentazione di tipo rurale di età romana (cfr. a titolo esplicativo la Carta Archeologica del Veneto 1988, pp. 201, 204-5 sgg.). In base a tali valutazioni, si ritiene opportuno che i progetti edili che comportino manomissione del suolo vengano sottoposti a questa Soprintendenza per il seguito di competenza, rammentando che, in caso di lavori pubblici, si applica quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006, art. 95-96»*.

In base a quanto esposto, vista la nota di coordinamento n. 16419 del 21-12-2015 del Segretariato Regionale, la scrivente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014, ravvisa la necessità di sottoporre l'Accordo di Programma in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

- Parere n.47444 del 12.05.16 assunto al prot. reg. al n.187570 del 12.05.16 dell'ARPAV di Venezia che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per l'Accordo di Programma nell'ambito denominato area ex Eni per l'attuazione organica e coordinata degli interventi ancora da completare del polo logistico industriale Eastgate Park nei Comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti



previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione dell'accordo in questione.

Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione dell'accordo, da tenere in considerazione.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze della variante verso questa matrice, ad esclusione delle fasi di cantierizzazione per le quali, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

Per quanto riguarda la fase di esercizio, le principali problematiche ambientali desumibili dal Rapporto Ambientale Preliminare sono relative all'aumento del traffico indotto dai nuovi insediamenti - previsti in un'area che presenta già delle criticità - ed all'aumento delle emissioni in atmosfera da parte delle eventuali attività produttive. Al fine quindi di prevedere possibili effetti negativi ed attivare per tempo eventuali misure di mitigazione, si raccomanda di continuare ad utilizzare il Sistema di Gestione Ambientale dell'Eastgate Park, adattandolo di volta in volta, in fase attuativa, alle mutate realtà del Polo.

Inquinamento acustico

Per quanto riguarda le valutazioni dell'impatto acustico, si condivide quanto riportato al paragrafo 8.6.2 del documento preso in esame.

Inquinamento luminoso

Quanto riportato al paragrafo 8.6.3 non è sufficiente a garantire la tutela dall'inquinamento luminoso secondo le disposizioni della Legge Regionale 17/09. Si deve infatti tenere presente che, qualora impianti di illuminazione esterna dovessero essere installati (ad esempio per i parcheggi, per le strade di accesso, o altro), dovrà essere predisposto uno specifico progetto illuminotecnico, redatto secondo quanto stabilito all'articolo 7 della Legge Regionale 17/09 che dimostri la rispondenza degli impianti ai requisiti stabiliti all'articolo 9 della stessa legge.

Suolo/Sottosuolo

Il rapporto ambientale preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo e sottosuolo ed accenna solo marginalmente alla Carta dei suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008) senza considerare le carte derivate per gli aspetti applicativi. La descrizione degli impatti potenziali e le relative azioni di mitigazione risultano carenti, in quanto non viene specificato a quanto ammonta la superficie impermeabilizzata prima e dopo l'intervento, presupposto essenziale per valutare l'entità dell'impatto.



Inoltre, nel paragrafo 9.2 "Impatti potenziali degli interventi" (pag. 216) si fa riferimento al fattore "Suolo e sottosuolo" sotto l'aspetto della gestione delle terre e rocce da scavo (per le quali il riferimento alle DGRV 2424/08 e 179/2013 è errato in quanto la normativa vigente fa riferimento all'art. 41bis della L. 98/2013, come peraltro riportato a pag. 182) e al fattore "Consumo di suolo" affermando che "Il nuovo consumo di suolo risulta coerente con le valutazioni riportate nella VAS del PAT del Comune".

Tali valutazioni però, riportate a pag. 120 del documento, non tengono conto del fatto che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale per tutta la collettività, non solo quella che abita nel comune di Portogruaro, in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e le funzioni supportate dal suolo, quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Nel rapporto ambientale preliminare non viene fornita una dettagliata analisi dello stato del sito (se non a pag. 178 le conclusioni dell'indagine svolta nel 2006 per la verifica dello stato di contaminazione dell'area), non vengono descritte le condizioni in cui si trova il luogo e si può solo supporre (sulla base di quanto riportato a pag. 179) che attualmente sia una superficie fortemente antropizzata e totalmente (o quasi) impermeabilizzata. Soprattutto risulta poco chiaro come l'intervento intenda modificare la superficie impermeabilizzata del sito. L'impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo determina infatti l'eliminazione della quasi totalità delle funzioni sopra elencate (e riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006), che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici). A titolo esemplificativo nell'allegato si riporta una possibile quantificazione di tali servizi per i terreni più diffusi nel territorio in questione.

In sintesi, nell'ipotesi che non vi sia ulteriore nuovo consumo di suolo rispetto alla situazione esistente, si esprime un parere complessivamente positivo circa l'impatto che il Piano ha sul suolo, anche in considerazione del fatto che gli obiettivi proposti appaiono coerenti con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in particolare quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) "utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente".

Nel caso in cui ci sia un aumento della superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione attuale, si ritiene di sottolineare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.

Si invita infine ad individuare nel Piano tutte le azioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo. Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene l'Accordo in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Accordo, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

**VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 74/2016**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per il Parco integrato logistico, industriale e artigianale del Nord-Est orientale - Consorzio Eastgate Park - Accordo di Programma (art. 7 L.R. n. 11/2004 e art. 34 D.Lgs 267/2000), nei Comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro (VE)

Pratica 3231

Codice SITI NATURA 2000: IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore"

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dall'ing. Matteo Greggio, dal dott. Paolo Ruaro, dalla dott.ssa Francesca Segna e acquisito al prot. reg. con n. 113715 del 22/03/2016;

PRESO ATTO dei contenuti dell'Accordo di Programma per il Parco integrato logistico, industriale e artigianale del Nord-Est orientale - Consorzio Eastgate Park;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "C03.02 - Produzione - utilizzo di energia solare", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";

PRESO ATTO che per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi è stato definito il dominio spaziale e temporale;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi ricomprende un intorno di 300 m rispetto ai fattori perturbativi individuati;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno dei siti IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore";

PRESO ATTO e VERIFICATO che nello studio non risultano coinvolte superfici riferibili a habitat di interesse comunitario;

RITENUTO che non sia interessato in alcun modo il tratto di corso d'acqua ricompreso nel sito IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore";

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Nycticorax nycticorax*, *Botaurus stellaris*, *Circus cyaneus*, *Aythya nyroca*, *Ixobrychus minutus*, *Egretta garzetta*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Phalacrocorax carbo sinensis*, *Bombina variegata*, *Emys orbicularis*, *Triturus carnifex*, *Barbus plebejus*, *Salmo marmoratus*, *Ardea cinerea*, *Podiceps cristatus*, *Milvus migrans*, *Circus pygargus*, *Accipiter nisus*, *Buteo buteo*, *Falco tinnunculus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Falco subbuteo*, *Falco peregrinus*, *Rallus aquaticus*, *Gallinula chloropus*, *Fulica atra*, *Himantopus himantopus*, *Burhinus oedipnemus*, *Vanellus vanellus*, *Gallinago gallinago*, *Larus ridibundus*, *Columba livia*, *Columba palumbus*, *Streptopelia decaocto*, *Streptopelia turtur*, *Cuculus canorus*, *Athene noctua*, *Apus apus*, *Jynx torquilla*, *Picus viridis*, *Dendrocopos major*, *Galerida cristata*, *Hirundo rustica*, *Delichon urbica*, *Anthus pratensis*, *Motacilla flava*, *Motacilla cinerea*, *Motacilla alba*, *Luscinia megarhynchos*, *Saxicola torquatus*, *Turdus merula*, *Turdus pilaris*, *Turdus philomelos*, *Cettia cetti*, *Cisticola juncidis*,



Acrocephalus palustris, Hippolais polyglotta, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, Phylloscopus collybita, Muscicapa striata, Aegithalos caudatus, Parus major, Remiz pendulinus, Oriolus oriolus, Lanius excubitor, Garrulus glandarius, Pica pica, Corvus cornix, Sturnus vulgaris, Passer italiae, Passer montanus, Fringilla coelebs, Serinus serinus, Chloris chloris, Carduelis carduelis, Emberiza citrinella, Lepus europaeus, Sciurus vulgaris, Myocastor coypus, Vulpes vulpes, Meles meles, Mustela putorius, Neovison vison, Martes foina, Sus scrofa, Dama dama, Capreolus capreolus, Ochloides sylvanus, Iphiclides podalirius, Colias crocea, Lycaena dispar, Lycaena phlaeas, Leptotes pirithous, Cupido argiades, Polyommatus icarus, Vanessa atalanta, Apatura ilia, Maniolia jurtina, Coenonympha pamphilus, Pararge aegeria, Anguilla anguilla, Alburnus alburnus, Protochondrostoma genei, Gobio gobio, Luciscus cephalus, Telestes souffia, Rutilus erythrophthalmus, Cobitis bilineata, Esox lucius, Salmo trutta, Padogobius martensii, Lissotriton vulgaris, Bombina variegata, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Pelophylax esculentus, Anguis fragilis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Cygnus olor, Anser fabalis, Anser albifrons, Anas strepera, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas clypeata, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Garia artica, Phalacrocorax pygmeus, Ophioglossum vulgatum, Equisetum aevense, Equisetum hyemale, Equisetum ramosissimum, Equisetum telmateia, Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Thelypteris palustris, Dryopteris filix-mas, Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborine, Neottia ovata, Anacamptis coriophora, Anacamptis morio, Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza incarnata, Neotinea tridentata, Galanthus nivalis, Ruscus aculeatus, Euphrasia marchesettii;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Anacamptis pyramidalis, Euphrasia marchesettii, Austropotamobius pallipes, Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Zerynthia polyxena, Lycaena dispar, Lampetra zanandreae, Acipenser naccarii, Alosa fallax, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Telestes souffia, Cobitis bilineata, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Knipowitschia panizzae, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Aythya nyroca, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Falco tinnunculus, Falco peregrinus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Burhinus oedicnemus, Charadrius alexandrinus, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Alcedo atthis, Lanius collurio, Plecotus auritus;*

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nell'area di analisi sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;

CONSIDERATO che è prevista l'illuminazione a servizio dell'intera area;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che i Comuni verifichino la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;



2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/UE, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/CEE e 2009/147/CE;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 09/147/CE

1. che non sia interessato in alcun modo il tratto di corso d'acqua ricompreso nel sito IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore"
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "C03.02 - Produzione - utilizzo di energia solare", "D01.02 -

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
3. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 4. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;
 5. che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 6. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite dei Comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
 7. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione di incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione dell'ing. Matteo Greggio, del dott. Paolo Ruaro, della dott.ssa Francesca Segna, i quali dichiarano che "La descrizione delle azioni di "Piano" riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete



Natura 2000"

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per il Parco integrato logistico, industriale e artigianale del Nord-Est orientale - Consorzio Eastgate Park - Accordo di Programma (art. 7 L.R. n. 11/2004 e art. 34 D.Lgs 267/2000), nei Comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro (VE)

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 74/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 17 maggio 2016, che evidenzia come l'Accordo di Programma nell'ambito denominato area ex Eni per l'attuazione organica e coordinata degli interventi ancora da completare del polo logistico industriale Eastgate Park nei Comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

l'Accordo di Programma nell'ambito denominato area ex Eni per l'attuazione organica e coordinata degli interventi ancora da completare del polo logistico industriale Eastgate Park nei Comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate;
- devono essere monitorati gli aspetti viabilistici riguardanti la SS 14 in merito ai maggiori flussi veicolari derivanti dall'intervento in oggetto soprattutto in alcuni periodi di punta, legati al traffico turistico verso le località balneari.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.12 pagine.